



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

CIRCOLARE N. 8 / 2010
PROT. N. 240

ROMA, 2 Febbraio 2010

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
(ESCLUSI QUELLI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA,
DELLA SICILIA E DELLA SARDEGNA)

LORO SEDI

E, PER CONOSCENZA,

AI PREFETTI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA,
DELLA SICILIA E DELLA SARDEGNA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCIE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA – SERVIZIO ELETTORALE

UDINE

ALLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI-
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
- SERVIZIO 11 – ELETTORALE

PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO ELETTORALE

CAGLIARI

Oggetto: Elezioni regionali e amministrative di domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 2010.
Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2: "Interventi urgenti concernenti enti locali e regionali".
Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi. - Altri adempimenti.

In via preliminare, anche ai fini dell'accertamento del numero dei consiglieri da eleggere in occasione delle elezioni comunali e provinciali del 28 e 29 marzo p.v., si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale – n. 20 del 26 gennaio 2010 ed in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

In particolare l'art. 1, comma 1, in fine, del citato decreto-legge estende ai consiglieri provinciali la riduzione di numero, nella misura pari al 20 per cento con arrotondamento all'unità superiore, originariamente stabilita solo per i consiglieri comunali dall'art. 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Lo stesso decreto-legge n. 2/2010, tuttavia, all'art 1, comma 2, ha previsto che alcune disposizioni della legge finanziaria 2010, fra cui quelle relative alla riduzione del numero dei consiglieri, si applichino solo **a decorrere dall'anno 2011** ai singoli enti per i quali avrà luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del rinnovo medesimo.

Conseguentemente, **risulta differita all'anno 2011 l'attuazione della predetta disposizione riguardante la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali.**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 2/2010 resta parimenti differita al 2011, con riferimento alle amministrazioni comunali che andranno al rinnovo elettivo a decorrere da tale anno, l'efficacia applicativa della disposizione di cui all'art. 2, comma 186, lettera b) della citata legge finanziaria 2010 che ha soppresso le circoscrizioni di decentramento comunale previste dall'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Resta inteso che, per le amministrazioni comunali i cui organi di governo verranno rinnovati nelle consultazioni del 28 e 29 marzo p.v., va richiamata l'applicabilità del vigente testo del citato art. 17 del decreto legislativo 267/2000, come modificato dall'art. 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per l'effetto del quale le circoscrizioni sono ancora per l'anno in corso obbligatoriamente costituite nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, secondo i risultati dell'ultimo censimento ufficiale del 2001, mentre **possono** essere costituite, con idonea previsione statutaria e regolamentare, solo limitatamente ai comuni con popolazione compresa tra i 100.000 e i 250.000 abitanti (al censimento 2001), con l'ulteriore limite, nei comuni appartenenti a quest'ultima fascia demografica, che la popolazione media delle relative circoscrizioni non possa essere inferiore a 30.000 abitanti (censimento 2001).

Ciò posto, **non potranno essere rinnovati gli organi delle circoscrizioni nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti**, secondo i risultati del censimento del 2001, in quanto le stesse circoscrizioni sono state soppresse dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 267/2000.

o o o o o

Tanto premesso, in vista delle consultazioni di cui all'oggetto, di seguito alle circolari nn. 6 e 7 del 1° e del 2 febbraio 2010, si evidenziano gli ulteriori adempimenti da porre in essere e si impartiscono le relative disposizioni, ai fini dell'organizzazione dei relativi procedimenti.

Sommario

- | | |
|--|--------|
| a) Amministrazioni interessate alle consultazioni amministrative | pag. 3 |
| b) Convocazione dei comizi elettorali | pag. 4 |
| c) Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le | |



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

<i>elezioni regionali, provinciali e comunali e del manifesto di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali per le elezioni regionali</i>	<i>pag. 4</i>
<i>d) Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e degli organi della circoscrizione</i>	<i>pag. 4</i>
<i>e) Orari di apertura degli uffici elettorali comunali per il rilascio dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni regionali, provinciali e comunali e adempimenti relativi alla autenticazione delle sottoscrizioni delle liste</i>	<i>pag. 5</i>
<i>e.1) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni regionali</i>	<i>pag. 6</i>
<i>e.2) Orari di apertura degli uffici elettorali comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni provinciali e comunali</i>	<i>pag. 7</i>
<i>f) Comunicazioni di eventuali ricorsi inerenti i procedimenti elettorali</i>	<i>pag. 7</i>
<i>g) Adempimenti relativi alla tessera elettorale</i>	<i>pag. 7</i>
<i>g.1) Quantificazione del fabbisogno di tessere e relative richieste</i>	<i>pag. 8</i>
<i>g.2) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali</i>	<i>pag. 8</i>
<i>g.3) Attestato del sindaco in luogo del rilascio del duplicato</i>	<i>pag. 8</i>
<i>h) Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero</i>	<i>pag. 8</i>
<i>i) Nomina degli scrutatori</i>	<i>pag. 9</i>
<i>l) Manifesti recanti le candidature</i>	<i>pag. 10</i>
<i>l.1) Colore delle schede di votazione e dimensioni dei contrassegni da riprodurre sulle schede di votazione</i>	<i>pag. 11</i>
<i>m) Accertamento dell'esistenza e del buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi</i>	<i>pag. 11</i>
<i>n) Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronici e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative</i>	<i>pag. 12</i>
<i>o) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione</i>	<i>pag. 13</i>
<i>p) Consegna ed uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione (cosiddetto seggio "volante") e per ciascun seggio speciale</i>	<i>pag. 14</i>
<i>q) Organizzazione di speciali servizi di trasporto</i>	<i>pag. 15</i>
<i>r) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali</i>	<i>pag. 15</i>
<i>s) Sottoscrizione da parte del sindaco neo-eletto del manifesto con i nomi dei candidati proclamati eletti</i>	<i>pag. 15</i>

a) Amministrazioni interessate alle consultazioni amministrative.

Alla tornata elettorale delle consultazioni amministrative in questione sono interessate le amministrazioni provinciali e comunali i cui organi elettivi scadono nel primo semestre dell'anno in corso nonché quelle che devono essere rinnovate per motivi diversi dalla scadenza e per le quali le condizioni che rendono necessaria la rinnovazione si sono



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

verificate **entro il 24 gennaio 2010**, come disposto con la norma di carattere transitorio di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 18 settembre 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 165.

Per quanto attiene ai comuni sciolti a norma dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, il rinnovo dei relativi organi elettivi, anche se appartenenti ad una regione ad autonomia speciale, deve avvenire in occasione del turno annuale ordinario di cui all'art. 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel primo semestre dell'anno.

b) Convocazione dei comizi elettorali.

Le SS.LL. sono pregate di voler comunicare tempestivamente l'avvenuta emanazione dei decreti prefettizi di convocazione dei comizi per le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, con l'indicazione delle amministrazioni interessate a ciascun tipo di consultazione - preferibilmente all'indirizzo di posta elettronica elettoralesez2@interno.it - cui dovrà seguire l'invio di copia del relativo provvedimento.

c) Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali, provinciali e comunali e del manifesto di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali per le elezioni regionali (artt. 1 e 3, della legge n. 108/68 e art. 1 della legge n. 43/95; art. 18, primo comma, del d.P.R. n. 570/60).

Giovedì 11 febbraio 2010 (45° giorno antecedente quello della votazione), a cura dei sindaci dei comuni ove si svolgeranno le elezioni, dovrà essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il manifesto, a firma dei sindaci medesimi, con il quale viene dato annuncio agli elettori della convocazione dei comizi elettorali per le elezioni di cui trattasi e delle date e degli orari della votazione.

Nella medesima data dell'11 febbraio 2010 dovrà essere affisso, nei comuni interessati alle elezioni regionali, accanto al manifesto di convocazione dei comizi, anche il manifesto di assegnazione dei seggi consiliari alle circoscrizioni elettorali della regione (artt. 1 e 3, della legge n. 108/68 e art. 1, della legge n. 43/95).

Per quanto riguarda le regioni che abbiano adottato una propria normativa riguardante le elezioni regionali le Prefetture-U.T.G. procederanno ai relativi adempimenti secondo le intese intervenute con le amministrazioni regionali.

Le SS.LL. vorranno dare assicurazione via e-mail, al medesimo indirizzo elettoralesez2@interno.it, in ordine all'avvenuto, tempestivo adempimento in tutti i comuni interessati alle consultazioni.

d) Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e degli organi della circoscrizione (d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Al fine di consentire la più ampia partecipazione al voto – limitatamente all'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e degli organi della circoscrizione – dei cittadini di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia, le SS.LL. vorranno cortesemente sensibilizzare i Sindaci dei comuni interessati alle consultazioni affinché provvedano alla massima pubblicizzazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 197/96, recante attuazione della direttiva 94/80/CE, adeguata, da ultimo, con direttiva 2006/106/CE, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, a far data dal 1° gennaio 2007.

Gli elettori di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia che intendono partecipare alle elezioni comunali e circoscrizionali, dovranno presentare presso il comune di residenza - ove non l'abbiano già fatto nello stesso o in altro comune italiano - domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta **entro il quinto giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e cioè entro martedì 16 febbraio 2010.**

Si evidenzia, al riguardo - con riferimento alla prescrizione contenuta nell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 197 del 1996, secondo cui i cittadini di altro Stato membro, nella domanda d'iscrizione nella lista elettorale aggiunta devono, fra l'altro, espressamente dichiarare *"la richiesta d'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune, sempreché non siano già iscritti"* - che l'iscrizione dell'elettore di altro Stato dell'Unione europea nella lista elettorale aggiunta non può prescindere dal perfezionamento dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Comune, ritenendosi che non sia sufficiente, a tali fini, la semplice richiesta d'iscrizione anagrafica.

Le SS.LL. adotteranno ogni utile iniziativa al fine di garantire la celere definizione delle procedure di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che ne abbiano diritto, vigilando sulla tempestività e correttezza dei prescritti adempimenti da parte dei comuni.

Si ritiene inoltre che, qualora il cittadino comunitario presenti domanda di iscrizione alle liste elettorali aggiunte anche oltre il sopraindicato termine del 16 febbraio 2010, il sindaco, accertatosi comunque della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione anagrafica, potrà rilasciare l'apposita attestazione di ammissione al voto di cui all'art. 32 bis del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, in modo da consentire la più ampia partecipazione alle elezioni in argomento e nel rispetto del principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini di altro Paese dell'Unione europea.

Si rappresenta, inoltre, che rientrano nella previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 4, del citato d.lgs. n.197/96, non solo il personale diplomatico e consolare di uno stato membro dell'Unione europea ed il relativo personale dipendente, ma anche i cittadini dell'Unione conviventi con il personale diplomatico e consolare, purchè la loro presenza sia stata notificata alle autorità locali, ai sensi delle convenzioni di Vienna, rispettivamente del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

e) Orari di apertura degli uffici elettorali comunali per il rilascio dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni regionali, provinciali e comunali e adempimenti relativi alla autenticazione delle sottoscrizioni delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

liste.

Prima di rammentare gli orari di apertura degli uffici elettorali comunali, con riferimento, distintamente, alle elezioni regionali e a quelle provinciali e comunali, si reputa opportuno, anche in relazione ad alcune segnalazioni pervenute, invitare le SS.LL. a richiamare l'attenzione dei sindaci e presidenti di provincia e dei segretari provinciali e comunali affinché siano posti in essere tutti gli accorgimenti utili ad assicurare la regolarità, trasparenza ed efficienza delle operazioni correlate alla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature per le predette elezioni, anche in ordine alla autenticazione delle sottoscrizioni stesse da parte dei funzionari preposti, ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

In particolare, i sindaci e presidenti di provincia vorranno valutare la possibilità di potenziare i rispettivi uffici preposti al servizio di autenticazione delle firme ed assicurare idonei strumenti di pubblicizzazione del servizio medesimo.

e.1) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni regionali .

Allo scopo di assicurare l'immediato rilascio – entro 24 ore dalla relativa richiesta – dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali per la presentazione delle liste di candidati alle **elezioni regionali** e di consentire la sottoscrizione delle medesime liste da parte degli elettori e le relative autenticazioni, l'art. 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, prescrive che nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste di candidati, e cioè a decorrere da **sabato 6 febbraio sino a giovedì 25 febbraio 2010** gli uffici dei comuni interessati alle consultazioni elettorali debbono rimanere aperti non meno di dieci ore giornaliere dal lunedì al venerdì e 8 ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte alla metà nei comuni con meno di 3.000 abitanti. Gli orari debbono essere pubblicizzati mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.

I medesimi uffici, inoltre, dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di **venerdì 26 e sabato 27 febbraio 2010** negli orari previsti per la presentazione delle candidature, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di **venerdì 26 febbraio** e dalle ore 8 alle ore 12 di **sabato 27 febbraio**.

Si pregano le SS.LL. di voler rammentare agli organi di informazione di proprietà pubblica l'obbligo di informativa ai cittadini della possibilità di cui sopra, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 43/95.

Si reputa opportuno rammentare ulteriormente che lunedì 1° marzo 2010, giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per l'esame delle liste dei candidati, l'Ufficio centrale circoscrizionale deve tornare a riunirsi alle ore 9, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, per udire i delegati delle liste contestate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

In relazione a quanto sopra, si pregano le SS.LL. di voler invitare i sindaci della rispettiva Provincia affinché, nell'ambito della loro autonomia, valutino l'opportunità di adottare misure organizzative atte a garantire l'immediata rispondenza degli uffici elettorali comunali nelle intere giornate di **sabato 27 e di domenica 28 febbraio 2010**.

Per gli ulteriori adempimenti relativi alla presentazione delle liste, si rinvia alla pubblicazione di questa Direzione Centrale n. 3 ("Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature") in fase di pubblicazione sul sito internet <http://www.interno.it> e alle eventuali istruzioni modificative e/o integrative emanate dalle Regioni legiferanti.

e.2) Orari di apertura degli uffici elettorali comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni provinciali e comunali.

Allo scopo inoltre di garantire l'immediato rilascio - entro 24 ore dalla richiesta - delle certificazioni e l'espletamento degli altri servizi necessari ai relativi procedimenti elettorali, gli uffici dei comuni interessati **solo alle consultazioni elettorali provinciali e/o comunali** dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di **venerdì 26 e sabato 27 febbraio 2010** negli orari previsti per la presentazione delle candidature, dalle ore 8 alle ore 20 di **venerdì 26 febbraio** e dalle ore 8 alle ore 12 di **sabato 27 febbraio**, nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 febbraio, anche nelle ore pomeridiane**.

Valuteranno altresì le amministrazioni comunali interessate, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, la possibilità di disporre l'apertura dei rispettivi uffici anche nei giorni di **sabato 20 e domenica 21 febbraio 2010**.

Per gli ulteriori adempimenti relativi alla presentazione delle liste, si rinvia alle pubblicazioni di questa Direzione Centrale nn. 4 e 5 ("Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" rispettivamente per le elezioni provinciali e comunali), in fase di pubblicazione sul sito internet <http://www.interno.it>.

f) Comunicazioni di eventuali ricorsi inerenti i procedimenti elettorali.

Le SS.LL. vorranno fornire con ogni tempestività a mezzo telegramma ovvero via Fax al numero 06- 4883756, notizie su eventuali ricorsi presentati ai Tribunali amministrativi regionali, con la richiesta di sospensiva, nei confronti sia del decreto di convocazione dei comizi che delle deliberazioni degli organi preposti all'esame delle candidature nonché sulle conseguenti decisioni adottate dagli anzidetti organi di giustizia amministrativa.

g) Adempimenti relativi alla tessera elettorale (d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Al fine di assicurare la regolarità del procedimento e di garantire il diritto di elettorato attivo, costituzionalmente riconosciuto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine alla necessità che ciascun comune proceda con la massima tempestività alla consegna delle tessere elettorali a tutti gli elettori che dovessero risultarne sprovvisti.

Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione nonché di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

variazioni dei dati inerenti ai collegi o alle circoscrizioni. Peraltro, negli stessi casi – ove ritenuto organizzativamente ed economicamente preferibile - i comuni stessi potranno provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

g.1) Quantificazione del fabbisogno di tessere e relative richieste.

Le SS.LL. vorranno altresì acquisire la conferma, da parte dei comuni delle rispettive province, in ordine alla disponibilità di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste di duplicati nei giorni immediatamente antecedenti e nei giorni della votazione.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali, rispetto alle forniture effettuate, potranno essere inoltrate direttamente da parte di codeste Prefetture via fax a questo Ministero, al n. 06/4883756.

g.2) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali.

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati gli uffici elettorali comunali dovranno rimanere aperti:

- **nei cinque giorni antecedenti la data di inizio della votazione (vale a dire da martedì 23 a sabato 27 marzo 2010), dalle ore nove alle ore diciannove;**
- **nei giorni della votazione (domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010) per tutta la durata delle operazioni di votazione.**

Le SS.LL. vorranno sensibilizzare i sindaci affinché, nei periodi indicati, adottino ogni opportuna misura organizzativa volta a potenziare e ad ottimizzare il relativo servizio, al fine di poter fronteggiare adeguatamente le richieste di rilascio del documento in parola ed ogni ulteriore esigenza connessa alla consegna della tessera o dei tagliandi di convalida.

Gli stessi comuni vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, vengano diramati ripetuti messaggi, da intensificare nella penultima e nell'ultima settimana prima del voto, sia per informare gli elettori circa i giorni e gli orari di votazione presso gli uffici elettorali di sezione e quelli di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere, sia per invitare i medesimi elettori a voler verificare per tempo il possesso della tessera elettorale al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.

g.3) Attestato del sindaco in luogo del rilascio del duplicato.

Si reputa opportuno richiamare la particolare attenzione sul disposto dell'articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera, né il duplicato, l'ammissione dell'elettore al voto per quella consultazione tramite attestato sostitutivo del sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste

h) Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero (art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Entro il ventesimo giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi, e quindi **entro mercoledì 3 marzo 2010**, i comuni di iscrizione elettorale, interessati alle elezioni, devono spedire al domicilio degli elettori residenti all'estero con il mezzo postale più rapido, la cartolina-avviso recante la notizia della data di svolgimento della/e elezione/i.

Dopo la consegna da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato delle cartoline avviso, le stesse saranno distribuite immediatamente ai comuni della provincia interessati alle consultazioni in ragione del numero dei rispettivi elettori residenti all'estero, con le maggiorazioni all'occorrenza richieste dai comuni medesimi. Il restante quantitativo dovrà essere conservato in Prefettura- U.T.G., a titolo di scorta.

i) Nomina degli scrutatori (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n° 95, come successivamente modificato).

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto la Commissione elettorale comunale procederà agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori **tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti quello della votazione, cioè tra mercoledì 3 marzo e lunedì 8 marzo 2010**, in pubblica seduta, la quale dev'essere preannunciata due giorni prima con apposito manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune. In particolare la Commissione elettorale procederà:

- alla nomina, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente (quattro scrutatori per ogni sezione ai sensi dell'art. 20, primo comma, del t.u. 16 maggio 1960, n. 570, dell'art. 8, secondo comma della legge 8 marzo 1951, n. 122 e dell'art. 1, comma 6, della legge 17 febbraio 1968, n. 108). A tale nomina la Commissione procede all'unanimità. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità si procederà alla votazione secondo la procedura descritta nell'art.6 della legge 8 marzo 1989 n.95 (modificato da ultimo dall'art. 3-quinquies del decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito con legge 27 gennaio n.22) e illustrata nella circolare di questa Direzione Centrale n. [6 del 26 gennaio 2006](#), alla quale pertanto si rinvia. Si richiamano, in ogni caso, anche le indicazioni impartite con circolare di questa Direzione Centrale n. [85 del 21 aprile 2006](#);
- alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nel predetto albo per sostituire gli scrutatori nominati secondo la procedura sopra descritta, in caso di eventuale rinuncia o impedimento. La successione degli scrutatori nella graduatoria deve essere determinata all'unanimità; in caso contrario la formazione della graduatoria stessa sarà effettuata mediante sorteggio;
- qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti sopra specificati, la Commissione elettorale procederà alla nomina di ulteriori scrutatori scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

Il sindaco notificherà alle persone designate l'avvenuta nomina nel più breve tempo e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (**che corrisponde a sabato 13 marzo 2010**).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato, da parte delle persone designate, entro quarantotto ore dalla ricezione della notificazione della nomina, al sindaco che provvederà a sostituire gli impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui sopra.

La designazione di coloro che verranno nominati in sostituzione verrà notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni, e quindi non oltre **giovedì 25 marzo 2010**.

I sindaci, nel notificare ai designati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale, dovranno richiamare la particolare attenzione degli scrutatori affinché costoro, nell'espletare la loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali, collaborando attivamente con il presidente di seggio in modo tale che le operazioni si svolgano con regolarità e speditezza.

Dovranno anche essere richiamate le responsabilità di natura penale alle quali gli scrutatori possono andare incontro ai sensi degli articoli 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 98 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

1) Manifesti recanti le candidature.

Entro e non oltre sabato 13 marzo 2010 – quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni – dovranno essere affissi, all'albo pretorio dei comuni interessati ed in altri luoghi pubblici dei medesimi, i manifesti recanti le liste regionali e le liste provinciali ammesse, per quanto riguarda le elezioni regionali (art. 11, primo comma, n. 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43) nonché i manifesti recanti le candidature provinciali (art. 17, primo comma, n. 1 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni) e comunali (artt. 31, primo comma, e 34, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Ai fini della predisposizione di tali manifesti - da stamparsi su carta bianca - si richiamano le indicazioni riportate nelle pubblicazioni n. 3, 4 e 5 relative rispettivamente alle elezioni regionali, provinciali e comunali. Si richiamano anche le istruzioni impartite con circolare a stampa numero 2397/AR del 14 aprile 1984 al capitolo 13, nei paragrafi da 162 a 168, provvedendo ad indicare, nelle generalità di ogni candidato, prima il nome e poi il cognome.

Poichè, in occasione di precedenti elezioni, si è avuto modo di constatare che molti dei predetti manifesti, dopo pochi giorni dall'affissione, si sono spesso deteriorati o, comunque, sono diventati illeggibili, si ritiene opportuno che i sindaci provvedano all'affissione, nei termini anzidetti, soltanto di tre quinti dei manifesti ricevuti e conservino i rimanenti per una successiva affissione, da effettuare nei giorni immediatamente precedenti quello della votazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Ove i manifesti, per il numero delle liste dei candidati presentate, fossero stati stampati in più fogli, le Prefetture – UU.TT.G. vigileranno affinché, nell'affissione di cui trattasi, i fogli costituenti ciascun manifesto siano riuniti rispettando l'ordine definitivo risultante dalle operazioni di sorteggio.

Si prega di fornire cortese assicurazione circa l'avvenuta affissione dei predetti manifesti entro la prescritta data ed inviare tempestivamente a questa Direzione Centrale copia dei manifesti stessi.

l.1) Colore delle schede di votazione e dimensioni dei contrassegni da riprodurre sulle schede di votazione.

Si rammenta che i colori prescelti per le schede di votazione, come in precedenti consultazioni, sono rispettivamente i seguenti::

- verde per le elezioni regionali disciplinate da normativa statale (tonalità pantone *green-U*)
- giallo per le elezioni provinciali (tonalita' pantone yellow-u);
- azzurro per le elezioni comunali (tonalita' pantone process blue-u).

Per quanto riguarda i contrassegni delle liste (o gruppi di candidati) da riprodurre sulle schede di votazione si ritiene che la dimensione di centimetri 3 del diametro dei contrassegni, espressamente prevista per le elezioni comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per le elezioni provinciali, dall'art. 1-bis del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, debba valere anche per le elezioni dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, sia per esigenze di uniformità, a beneficio delle forze politiche partecipanti alla competizione, che al fine di rendere più chiari e riconoscibili all'elettore, ai fini dell'espressione del voto, i simboli identificative delle forze politiche in competizione.

Analogamente, per quanto riguarda le elezioni regionali che si svolgono secondo la normativa statale "cedevole", si ritiene, per le medesime motivazioni di cui sopra, che in mancanza di un'espressa previsione normativa che definisca le dimensioni dei contrassegni di ciascuna lista provinciale o di ciascuna lista regionale collegata da riportare e stampare all'interno della scheda di votazione, debba provvedersi e predisporre un modello di scheda con contrassegni del diametro di centimetri 3 (tre).

m) Accertamento dell'esistenza e del buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi.

I Sindaci dei comuni, o un Assessore delegato, con l'assistenza del segretario comunale, dovranno accertare, tempestivamente, l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali, al fine di garantire la funzionalità dei seggi.

Le cabine da allestire presso ogni seggio, salvo comprovata impossibilità logistica, devono essere quattro, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Le urne da usare, per ciascuna consultazione elettorale, devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale dei Servizi elettorali".

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata deve provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, all'applicazione di una etichetta autoadesiva, che sarà dello stesso colore della scheda di votazione (differente per ogni consultazione) e che recherà una dicitura riferita alla consultazione di cui trattasi.

n) Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative.

In prossimità delle consultazioni regionali ed amministrative, si ritiene opportuno sensibilizzare i sindaci affinché agevolino, con ogni mezzo, la votazione degli elettori non deambulanti, in conformità alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

In particolare, si precisa che le sedi e le sezioni elettorali prive delle barriere architettoniche dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate, secondo le prescrizioni normative di cui all'articolo 2 della legge sopracitata.

I comuni, in ogni caso, dovranno adeguatamente pubblicizzare - con i mezzi ritenuti più idonei - l'elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

Si richiama, inoltre, l'attenzione dei sindaci affinché predispongano un efficiente servizio di trasporto, pubblicizzandolo adeguatamente, al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori portatori di "handicap", secondo il disposto normativo di cui all'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si ritiene altresì doveroso che le SS.LL. sensibilizzino le Aziende sanitarie locali affinché, nei tre giorni che precedono le consultazioni nonché nei giorni della votazione, assicurino la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

In conformità alle previsioni normative di cui all'art. 42 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dovranno essere ammessi a votare nel luogo di ricovero:

- Tutti gli elettori che siano ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronicari, nel cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria "seppure di modesta portata" come un'infermeria;
- Tutti i tossicodipendenti degenti presso le strutture di associazioni, nonché presso gli enti e le istituzioni pubbliche o private, anche nel caso in cui, alle strutture medesime non sia stato ancora formalmente concesso, da parte delle autorità regionali competenti, l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa.

I sindaci e i responsabili delle strutture interessate dovranno assumere le necessarie intese con i Presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto da parte del seggio speciale (art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976 n.136) e da parte del "seggio volante" (art. 44 del d.P.R. 16 maggio 1960 n.570 e art. 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976 n.136).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

o) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

In occasione delle prossime consultazioni regionali ed amministrative, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di "elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione".

Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare, si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune per cui è elettore.

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 16 febbraio e lunedì 8 marzo 2010**.

La domanda di ammissione al voto domiciliare - che vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative - deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile che le SS.LL. sensibilizzino i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché, venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009,

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando attestazione di ciò. Qualora, nel caso di elezioni regionali o provinciali, gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune rispettivamente della regione o della provincia, i sindaci, **entro il settimo giorno** antecedente la data della votazione, e quindi entro **domenica 21 marzo 2010**, dovranno comunicare a ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

I sindaci, per ogni turno di votazione, dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate (nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico), specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o, nel caso di elezioni regionali o provinciali, di altro comune della regione o della provincia;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o, nel caso di elezioni regionali o provinciali, di altro comune della regione o della provincia.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede ogni turno di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, all'occorrenza, e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

Si rinvia al paragrafo lett. p) della presente circolare per le indicazioni relative alla consegna di un bollo di sezione in più, con il quale certificare l'avvenuta espressione del voto, nonché all'apposito capitolo delle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione", per gli ulteriori adempimenti, di competenza dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, relativi alla raccolta del voto domiciliare. Si richiamano altresì le precedenti circolari sull'argomento e, da ultimo, la circolare Miatse n. 28 del 28 maggio 2009 .

p) Consegna ed uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione, (cosiddetto seggio "volante") e per ciascun seggio speciale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono seggi "volanti" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in piu' per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.

I suddetti bolli, a cura del sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti dei seggi nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

q) Organizzazione di speciali servizi di trasporto.

Si ritiene opportuno sottolineare che, nei giorni del voto, i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto al fine di facilitare l'affluenza alle urne (art. 19, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1-ter del d.l. 13 maggio 1999, n. 131, convertito nella legge 13 luglio 1999, n. 225).

r) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e d.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

In vista delle consultazioni elettorali, si fa presente che l'esposizione delle bandiere italiana ed europea dovrà avvenire contemporaneamente – dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio – all'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura e di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale. Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet:

http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html

s) Sottoscrizione da parte del sindaco neo-eletto del manifesto con i nomi dei candidati proclamati eletti.

Si reputa opportuno rammentare, infine, che il manifesto recante i nominativi dei candidati proclamati eletti deve essere sottoscritto dal neo-eletto sindaco nella sua qualità di capo dell'amministrazione comunale, atteso che tale avviso, prescritto dall'art. 61 del d.P.R. 16 maggio 1960, n.570, costituisce una comunicazione doverosa alla cittadinanza ed esula dal procedimento elettorale, che si conclude con la proclamazione degli eletti.

Le SS.LL. vorranno dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

alla presente circolare ai Sindaci, segretari comunali, ai presidenti delle Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali della Provincia e agli altri soggetti coinvolti affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate, esercitando inoltre una particolare vigilanza, a mezzo degli uffici elettorali provinciali, affinché venga data esatta e puntuale osservanza a tutti i complessi adempimenti sopra indicati. Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Paolo Guglielmo